

Votazione popolare del 14 giugno 1981

Chiarimenti	3
1. Eguaglianza dei diritti tra uomo e donna	14
2. Protezione dei consumatori	15



Chiarimenti del Consiglio federale: Eguaglianza dei diritti tra uomo e donna

Situazione odierna

Ancor oggi, nel diritto federale, cantonale e comunale, uomo e donna sono, per più di un aspetto, trattati in modo diverso anche laddove siffatta disparità non poggia su considerazioni inerenti alle loro diversità naturali. Anche se, dall'inizio del secolo, lo statuto giuridico della donna si è essenzialmente avvicinato a quello dell'uomo, altri sforzi devono essere ancora compiuti. A livello giuridico, sussistono infatti numerose disparità che contraddicono all'imperativo dell'eguaglianza, in particolare nell'ambito del diritto di famiglia, del diritto penale, del diritto fiscale, del diritto del lavoro e della sicurezza sociale. In diversi campi ci si sta invero sforzando di porvi rimedio, per

esempio con la revisione del diritto matrimoniale, del regime dei beni, del diritto di cittadinanza e dell'AVS. L'esito di questi lavori non è però ancora sicuro.

Gli sforzi volti a concretare la parità dei sessi sono soprattutto tangibili nel campo del diritto matrimoniale. Il diritto vigente sancisce che il marito è «il capo della unione coniugale». «Egli sceglie l'abitazione coniugale e si prende la debita cura del mantenimento della moglie e dei figli».


Secondo la revisione proposta dal Consiglio federale, e tutt'ora all'esame del Parlamento, i coniugi devono invece provvedere in *comune*, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia ed *intendersi* sul loro contributo rispettivo.

Uguali possibilità per ragazzi e ragazze



Proporzione femmine/maschi ai diversi livelli scolastici

Scuole e istituti di formazione superiore sono accessibili, in ugual misura, ai giovani d'ambo i sessi. La percentuale femmine/maschi ai diversi livelli scolastici è però differente.



Eguaglianza dei diritti tra uomo e donna



Verso l'eguaglianza

Lo scopo prefisso non è quello di capovolgere semplicemente gli odierni rapporti e modi di vita, bensì di attuare un ordinamento che conferisca alla donna e all'uomo il diritto e la possibilità di plasmare la propria vita secondo le proprie inclinazioni. Si persegue una consapevole ripartizione dei doveri coniugali in spirito di vera collaborazione paritaria. I particolari di questa ripartizione devono poter essere decisi liberamente e autonomamente da ogni singola coppia.

In questo spirito, nel 1975, Anno della donna, le associazioni femminili avevano lanciato un'iniziativa popolare per far ancorare nella Costituzione federale i principi fondamentali dell'eguaglianza dei diritti tra uomo e donna. L'iniziativa fu però ritirata dopo l'accettazione parlamentare del controprogetto del Consiglio federale.

Oggi, dieci anni dopo l'introduzione del suffragio femminile, la parità dei sessi dev'essere attuata in tutti i campi.



Perchè non basta l'articolo 4 della Costituzione federale?

L'articolo 4 della Costituzione federale recita: «Tutti gli Svizzeri sono uguali innanzi alla legge». Questa disposizione implica che gli uguali devono essere trattati in modo uguale e i diversi in modo diverso. Non si può però direttamente dedurre che uomo e donna debbano essere equiparati in tutti i campi. Sulla scorta di questo articolo non si era per esempio potuto introdurre il suffragio femminile; a tal fine si era dovuto far capo a una nuova disposizione costituzionale.

Con il nuovo articolo costituzionale proposto dal Consiglio federale e dal Parlamento, tali incertezze verrebbero

Nuovo art. 4 cpv. 2

Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza soprattutto per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto ad una retribuzione uguale per un lavoro di pari valore.

a cadere. L'eguaglianza dei diritti tra uomo e donna sarebbe univocamente sancita in tutti i campi giuridici.



Contenuto del nuovo articolo

Principio dell'uguaglianza:

Il nuovo articolo proposto pone innanzitutto il principio della parità dei sessi e pertanto della parità di trattamento giuridica di uomo e donna.

Deroghe a questo principio sono ammissibili soltanto nel caso in cui siffatta parità contrasti con le diversità biologiche: è per esempio necessaria una protezione particolare delle gestanti e delle puerpere; inoltre, solo gli uomini devono compiere lavori che richiedono particolari sforzi fisici. A prescindere da questi casi, donna e uomo devono essere trattati nel medesimo modo in tutti i campi della vita e da tutte le collettività (Confederazione, Cantoni e Comuni).

Parità di diritti in tutti i campi implica forse anche parità di doveri? Come dieci anni or sono, in occasione dell'introduzione del suffragio femminile, Consiglio federale e Parlamento ritengono che la parità dei sessi non debba essere subordinata all'introduzione del servizio militare obbligatorio per le donne. I servizi ch'esse già rendono alla collettività mentre gli uomini adempiono gli obblighi militari equivalgono a quelli resi dai militi in servizio.

Mandato legislativo:

Poichè la parità dei sessi nella maggior parte dei campi della vita e del diritto esige anche modificazioni legislative, nel secondo periodo dell'articolo proposto si è conferito agli organi legislativi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni il mandato di elaborare nuove norme giuridiche. Le revisioni già in corso dovranno essere portate a termine senza indugio. Laddove non si è ancora fatto nulla, si dovrà accelerare l'inizio dei lavori.

Retribuzione uguale per un lavoro di pari valore:

Il terzo periodo del nuovo disposto costituzionale assicura a tutti i lavoratori — uomini e donne — lo stesso salario per un lavoro di pari valore. Il principio della parità salariale è già oggi applicato nelle amministrazioni e aziende dello Stato; dovrà, in futuro, esserlo anche nei rapporti di lavoro privati.

Nel 1977, il Tribunale federale ha accettato un ricorso, per violazione del principio della parità salariale, interposto da una maestra in base all'articolo 4 della Costituzione federale. Il Tribunale federale ha annullato la decisione che collocava la maestra in una classe di stipendio inferiore a quella dei suoi colleghi. Questa sentenza non sarebbe stata possibile se si fosse trattato di un impiegato del settore privato; fino ad oggi, infatti, il principio della parità salariale vale soltanto nell'ambito dei servizi statali.

Il disposto «Uomo e donna hanno diritto ad una retribuzione uguale per un lavoro di pari valore» è sì chiaro che il giudice potrà applicarlo direttamente nel singolo caso. Se il lavoro non è, qualitativamente e quantitativamente, di uguale valore, la retribuzione non dovrà essere necessaria-

mente la medesima. Il principio della parità salariale non modifica quindi per nulla quello del salario a rendimento.



Dignità umana e giustizia

La parità dei sessi è un imperativo della dignità umana. Il nostro Paese si è da sempre sforzato di eliminare le discriminazioni di qualsiasi tipo e di concedere ai suoi cittadini maggior spazio per lo sviluppo della loro personalità. La presente proposta si iscrive dunque in una lunga tradizione.

L'uguaglianza dei diritti tra uomo e donna è anche un postulato di giustizia. Un essere umano non dev'essere privilegiato o svantaggiato, a livello giuridico, soltanto per il fatto di essere nato uomo o donna.

Il Consiglio federale e, a grande maggioranza, l'Assemblea federale raccomandano al popolo ed ai Cantoni di accettare il nuovo articolo costituzionale.

Chiarimenti del Consiglio federale: Protezione dei consumatori

Noi tutti siamo consumatori, dacché giornalmente acquistiamo merci o servizi. Al riguardo non vogliamo essere ingannati o magari truffati ed esigiamo prodotti di qualità irreprensibile.

Il rapido sviluppo dei metodi di produzione ci ha sommerso di beni e simultaneamente apportato nuove forme di vendita. Il consumatore, sovente, fatica ad avere una visione d'assieme del mercato e stenta a stabilire se un determinato prodotto merita d'essere acquistato. L'aumento del potere d'acquisto, una certa fiducia cieca, ma anche l'offerta allettante e i metodi poco ortodossi di propaganda e di vendita inducono a compere imponderate e alla conclusione precipitosa di contratti. Da questa situazione procede appunto l'idea di proteggere il consumatore.

La via verso una migliore protezione del consumatore

Quasi insignificante al suo debutto, la protezione del consumatore è divenuta nel corso degli anni un importante postulato politico. Tutta una gamma di associazioni di consumatori e di organizzazioni internazionali, ma anche la Confederazione appuntano presentemente la loro attenzione sugli interessi del consumatore.

Dall'iniziativa al controprogetto:

Il 23 dicembre 1977 è stata presentata l'iniziativa popolare «per la protezione dei diritti dei consumatori». Il Parlamento ha elaborato al riguardo un controprogetto, in favore del quale l'iniziativa è stata successivamente ritirata. Il Popolo e i Cantoni devono quindi pronunciarsi, il 14 giugno 1981, su questo nuovo articolo costituzionale.

Il Consiglio d'Europa, nella sua carta dedicata alla protezione dei consumatori, ha ancorato i seguenti diritti: diritto alla protezione e all'assistenza, diritto al risarcimento del danno, diritto all'informazione, diritto alla spiegazione, diritto alla rappresentanza e alla consulenza.

In diversi atti legislativi, la Confederazione persegue lo scopo di preservare il consumatore da truffe e inganni, di proteggere la sua salute e di garantire la sicurezza di determinati prodotti. Trattasi in particolare della legge sulla concorrenza sleale, della legislazione sulle derrate alimentari, delle norme sui contratti di vendita a pagamento rateale o a rate anticipate. Ha inoltre istituito una commissione consultiva e un ufficio del consumo.

Diversi interventi parlamentari, come pure la crescente consapevolezza del consumatore, hanno originato, dopo il 1974, una serie di proposte per un nuovo articolo costituzionale sulla protezione dei consumatori. Dalle discussioni è nata la norma che verrà sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

Perché un nuovo articolo costituzionale?

- *Al consumatore dev'essere agevolata la visione d'insieme del mercato.*
- *Nell'economia e nella politica, dev'essere tenuto meglio conto degli interessi del consumatore.*
- *Il consumatore deve poter far valere i suoi diritti e le sue pretese in modo semplice e diretto.*

Per conseguire queste finalità e per attuare pertanto una politica equilibrata del consumo, manca presentemente la base costituzionale. La legislazione attuale non tiene conto integralmente degli interessi del consumatore. Soprattutto, la Confederazione non dispone di sufficienti facoltà per promuovere l'informazione oggettiva del consumatore su il mercato, i prodotti e i servizi. Affinchè possa sostenere gli sforzi intesi a ottenere una protezione più efficace dei consumatori, ha quindi bisogno di un nuovo articolo costituzionale.

Cosa contiene il nuovo articolo?

Capoverso 1:

La Confederazione prende provvedimenti per proteggere i consumatori salvaguardando gli interessi generali dell'economia nazionale e rispettando il principio della libertà di commercio e d'industria.

Questo capoverso enuncia il riconoscimento della protezione del consumatore ed è concepito in modo da poter tenere conto anche degli sviluppi futuri. Ai provvedimenti protettivi sono però posti limiti per salvaguardare la libertà economica e gli interessi generali. Sarà compito del legislatore di realizzare, entro questo quadro, le aspirazioni dei consumatori. In primo piano figurano segnatamente la protezione contro gli inganni e i metodi d'offerta pregiudizievoli, il potenziamento dell'informazione oggettiva, come pure l'obbligo di dichiarare la composizione delle merci e le caratteristiche dei servizi.

Capoverso 2:

Nell'ambito della legislazione federale sulla concorrenza sleale, alle organizzazioni dei consumatori spettano gli stessi diritti di quelli accordati alle associazioni professionali ed economiche.

Questo capoverso rafforza la posizione delle organizzazioni dei consumatori. Esse potranno, nel caso di concorrenza sleale, proporre azione nell'interesse dei loro membri.

Capoverso 3:

I Cantoni prevedono una procedura di conciliazione o una procedura giudiziaria semplice e rapida per le controversie derivanti da contratti tra consumatori finali e fornitori fino a un valore litigioso stabilito dal Consiglio federale.

I consumatori, nel momento attuale, non osano, sovente, far valere le loro pretese davanti al giudice, poichè ne temono la procedura complessa e le spese elevate. Questo capoverso obbliga dunque i Cantoni a prevedere una procedura semplice e rapida per le controversie di un valore litigioso relativamente modesto. Tale ordinamento s'ispira al diritto disciplinante i contratti di locazione e di lavoro.

Pro e contro

Contro: La protezione dei consumatori non è necessaria. Gli sforzi autonomi dell'economia, le esistenti organizzazioni dei consumatori e le leggi attuali sono già sufficienti.

Pro: I consumatori chiedono una protezione maggiore di quella presentemente offerta. L'articolo costituzionale istituisce al riguardo un fondamento giuridico esauriente.

Contro: Il consumatore è maggiorenne. Non ha bisogno di un protettore che gli prescrive il modo di comportarsi.

Pro: La protezione non mette il consumatore sotto tutela, ma lo assiste ad operare con i suoi propri mezzi. Il consumatore deve poter decidere e agire in tutta libertà, in piena conoscenza delle condizioni di mercato e dei suoi diritti.



*L'offerta di merci è enorme.
Una maggior informazione deve agevolare
la scelta al consumatore.*

Negli empori ▲

Nei negozi di quartiere ►

Contro: La protezione pregiudica l'attività economica. Limita la libertà d'azione dei produttori e distributori.

Pro: Il nuovo articolo costituzionale prescrive espressamente che la protezione del consumatore deve tener conto della libertà di commercio e d'industria e degli interessi generali dell'economia nazionale.

Contro: La protezione apporta più Stato e più spese pubbliche.

Pro: Anche in futuro, saranno soprattutto le organizzazioni dei consumatori che tuteleranno gli interessi di quest'ultimi, che diffonderanno le informazioni, che svolgeranno test e che consiglieranno. La priorità sarà nuovamente conferita all'iniziativa personale del consu-

Protezione dei consumatori

matore, aggiunta agli sforzi dell'economia. Il tenore dell'articolo costituzionale evidenzia che la politica federale in favore dei consumatori deve mantenersi entro un determinato quadro. La legislazione deve tener conto della situazione precaria delle finanze federali. Talune spese supplementari potrebbero essere cagionate dalla necessità di potenziare l'informazione oggettiva.

Il Consiglio federale e, a grande maggioranza, l'Assemblea federale raccomandano al Popolo e ai Cantoni di accettare il nuovo articolo costituzionale.



Eguaglianza dei diritti tra uomo e donna

Decreto federale del 10 ottobre 1980

L'Assemblea federale propone di inserire nella Costituzione federale il seguente nuovo articolo 4 capoverso 2:

Art. 4 cpv. 2

² Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza soprattutto per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto ad una retribuzione uguale per un lavoro di pari valore.

Questo decreto è il controprogetto dell'Assemblea federale all'iniziativa popolare «per l'uguaglianza dei diritti tra uomo e donna», ritirata in favore del medesimo.

Protezione dei consumatori

Decreto federale del 10 ottobre 1980

L'Assemblea federale propone di inserire nella Costituzione federale il seguente nuovo articolo 31 *sexies*:

Art. 31^{sexies}

¹ La Confederazione prende provvedimenti per proteggere i consumatori salvaguardando gli interessi generali dell'economia nazionale e rispettando il principio della libertà di commercio e d'industria.

² Nell'ambito della legislazione federale sulla concorrenza sleale, alle organizzazioni dei consumatori spettano gli stessi diritti di quelli accordati alle associazioni professionali ed economiche.

³ I Cantoni prevedono una procedura di conciliazione o una procedura giudiziaria semplice e rapida per le controversie derivanti da contratti tra consumatori finali e fornitori fino a un valore litigioso stabilito dal Consiglio federale.

Questo decreto è il controprogetto dell'Assemblea federale all'iniziativa popolare «per la protezione dei diritti dei consumatori», ritirata in favore del medesimo.